



Comune di Garbagnate Milanese
Città Metropolitana di Milano
Settore Polizia Locale e Protezione Civile



Regolamento di Polizia Urbana

Il presente Regolamento si prefigge l'obiettivo di salvaguardare la convivenza civile, il decoro urbano e l'incolumità pubblica, favorendo la vivibilità della città.

Le disposizioni contenute si aggiungono alle leggi statali e regionali che già disciplinano numerosi aspetti del vivere quotidiano in città. Lo scopo è quello di rafforzare ulteriormente il quadro normativo e fornire agli operatori di polizia, sia locali che statali, ulteriori strumenti d'intervento.



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento mira a salvaguardare la serena e pacifica convivenza civile, nonché a garantire il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, la qualità della vita e la tutela dell'ambiente.
2. Il presente regolamento individua, inoltre, ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, specifiche aree del territorio comunale nelle quali, al ricorrere dei presupposti di legge, si applicano le particolari misure di tutela della sicurezza e del decoro urbano consistenti nell'ordine di allontanamento e nel divieto di accesso di cui agli artt. 9 e 10 della citata disciplina. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del suddetto decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
3. Salvo diversa previsione, le disposizioni del presente regolamento si applicano sull'intero territorio comunale e a chiunque vi si trovi.

Art. 2 – Vigilanza.

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via generale, al personale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Garbagnate Milanese, nonché a tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari della ASST Rhodense e alle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).
2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana in via accessoria e limitatamente alle materie di specifica competenza, a dipendenti comunali, diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, a dipendenti di società o aziende partecipate del Comune, a dipendenti di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a personale di Enti preposti alla vigilanza o ad appartenenti ad associazioni o ad individui selezionati, previo svolgimento di apposito corso di formazione con superamento d'esame finale.

CAPO II – NORME A FAVORE DELLA VIVIBILITÀ URBANA

Art. 3 – Principi per la vivibilità urbana.

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso, nonché la libera e sicura fruizione degli spazi pubblici, in modo particolare alle persone con ridotta capacità motoria. Nell'autorizzare l'esercizio di attività o l'uso di spazi pubblici, le Autorità competenti tutelano la libera e sicura circolazione delle persone diversamente abili e delle fasce deboli, quali anziani, minori e relativi accompagnatori, anche dettando apposite prescrizioni.

Art. 4 – Norme di comportamento nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è fatto divieto di:
 - a. diminuire la funzionalità o danneggiare gli spazi e i beni pubblici, nonché i beni privati esposti in luogo pubblico.
 - b. salire o arrampicarsi sui monumenti, inferriate, cancellate, paletti salva-pedoni, paracarri, arredo urbano ed ogni elemento funzionale alla circolazione stradale e alla sicurezza pubblica, nonché superare le recinzioni apposte dall'Autorità.
 - c. Lanciare oggetti di qualsiasi tipo, giocare con la palla o simili
 - d. produrre lo stillicidio di acqua o di altri liquidi, con eccezione per le aree agricole ed i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, interessando anche indirettamente i luoghi pubblici o aperti al pubblico.
 - e. eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
 - f. esercitare il campeggio o dimorare in tende, baracche, ripari di fortuna, salvo che nei luoghi autorizzati.
2. Nel caricare, scaricare o trasportare merci o altro materiale di qualsiasi specie è fatto obbligo di tenere un comportamento tale da evitare di ingombrare o sporcare i luoghi interessati. In ogni caso, l'interessato deve provvedere immediatamente allo sgombero e alla pulizia.
3. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o le aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
4. Ogni manufatto o attrezzatura installati per impedire l'accesso alle proprietà private che siano esposti al potenziale contatto con il pubblico dovranno essere installati, posizionati o protetti in modo da non causare pericolo per la collettività.
5. È fatto divieto di richiedere denaro in prossimità delle aree semaforiche o delle aree di sosta, nonché delle aree mercatali e/o fieristiche, come forma di controprestazione per qualsivoglia attività.
6. È altresì vietato organizzare, promuovere e partecipare, proponendo ai passanti di prendervi parte, al gioco di azzardo.
7. È vietato l'accattonaggio molesto.

Art. 5 - Sgombero della neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa



Comune di Garbagnate Milanese

Città Metropolitana di Milano

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari e gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso di stabili e i conduttori di esercizi pubblici, durante ed a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi e dai passaggi pedonali prospicienti gli ingressi di edifici privati, le attività produttive, commerciali e di servizio, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone, animali e cose.

I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che insistono direttamente su aree di pubblico passaggio.

La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante o gettarla sulla pubblica via creando situazioni di intralcio o pericolo per la circolazione.

2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato verso la strada, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela.
3. I canali di gronda ed i pluviali delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti a cura degli interessati
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
6. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Art. 6 – Disposizioni per la conduzione e custodia di cani e altri animali.

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, è vietato abbandonare qualsiasi specie di animale in qualunque parte del territorio comunale.
2. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, è fatto obbligo al detentore di animali di custodirli in modo adeguato alle loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche, evitando la detenzione in condizioni di isolamento o in luoghi o spazi angusti. È vietato, in particolare, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi senza che possano rientrare autonomamente nello stabile o, anche per altri animali, per periodi di tempo non compatibili con il loro benessere psicofisico.
3. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, nonché le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il

guinzaglio. È in ogni caso vietato tenere cani alla catena o applicare loro strumenti di contenzione similari, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario o per ragioni temporanee di sicurezza. È vietato l'uso di collari a strozzo o ad impulso elettrico.

4. I conduttori di cani, ad eccezione di quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco ed i cani guida, in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali.
5. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.
6. In ambito urbano, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è vietato condurre cani o altri animali non detenendo, a cura del conduttore, attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi.
7. E' fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ad eccezione dei non vedenti con cani guida e delle persone diversamente abili, tutti i conduttori devono raccogliere le deiezioni degli animali e gettarle negli idonei contenitori di rifiuti. Per quanto attiene alle deiezioni liquide il detentore dell'animale deve provvedere a diluirle con acqua.

Art. 7 – Giardini, parchi, aree verdi, fontane e canali.

1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche, lungo i corsi d'acqua e nei canali è vietato:
 - a. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata;
 - b. cogliere fiori, strappare fronde e/o recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
 - c. danneggiare i cartelli, gli arredi, i giochi e gli impianti tecnologici ivi presenti;
 - d. calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tali divieti siano espressamente segnalati;
 - e. transitare o sostare con veicoli a motore o elettrici sui viali interni dei giardini pubblici, fatta eccezione per i veicoli di servizio, in uso alle forze dell'ordine e di pronto intervento, per le biciclette e per le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore;
 - f. al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per consumare alimenti o bevande, accendere fuochi o bracieri;
 - g. salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa o danneggiarli;



Comune di Garbagnate Milanese

Città Metropolitana di Milano

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

- h. salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini con modalità diversa dalla loro naturale destinazione o, comunque, da soggetti di età superiore ad anni 12 (dodici);
 - i. salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini nella fascia oraria compresa fra le ore 23.00 e le ore 07.00 o in caso di chiusura del parco in cui le suddette attrezzature sono installate.
2. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche, lungo i corsi d'acqua è consentito l'utilizzo di pattini a rotelle, monopattini, skateboards o altri acceleratori di andatura purché non arrechino danno, molestie o pericolo.
 3. Nei giardini e parchi pubblici, nonché nelle aree verdi comunali, attrezzati con giochi per bambini, è vietato fumare.
 4. Nei giardini e parchi pubblici, nonché nelle aree verdi comunali è vietato introdurre e consumare bevande alcoliche salvo nelle zone adibite alla somministrazione di alimenti e bevande (chioschi). E' altresì vietato introdurre bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie in vetro.
 5. Nei giardini e parchi pubblici, nonché nelle aree verdi comunali è vietato condurre cani liberi fatta eccezione per le aree di sgambatura appositamente destinate.
 6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
 7. E' vietato fare il bagno nei canali, nei torrenti, nelle fontane e in genere in qualsiasi superficie d'acqua pubblica. È altresì vietato gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acqua pubblica, ovunque presenti.
 8. Fatte salve le disposizioni statali, regionali o di altre autorità in materia, eccetto per le manifestazioni sportive specificatamente autorizzate, è vietata la pesca.

CAPO III – DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

Art. 8 – Decoro dei beni e luoghi pubblici.

1. È proibito collocare senza espressa autorizzazione su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani, in particolare su alberi, muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti: oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni, lucchetti e simili.
2. Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e dal “Regolamento di esecuzione ed attuazione” (D.P.R. 495/1992), è vietato collocare su tutti gli elementi della segnaletica stradale: oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni, lucchetti e simili.
3. È vietato deturpare o imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto. Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente alla eliminazione dei deturpamenti di cui al precedente periodo, tale operazione potrà venir eseguita d’ufficio, senza obbligo di preavviso. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti. Resta in ogni caso a carico dei responsabili, qualora individuati, provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l’intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti, nonché rifondere al Comune le spese eventualmente sostenute per gli interventi di pulizia e ripristino degli immobili privati sostenuti ai sensi del presente comma.
4. È vietato esporre panni stesi e collocare oggetti in modo da pregiudicare il decoro dell’immobile sulle facciate o sulle altre parti dei fabbricati che si affacciano sulla pubblica via, con esclusione dell’interno di terrazze e logge.
5. È vietato abbandonare velocipedi o parti di essi su suolo pubblico.
6. In presenza di strutture per la sosta dei velocipedi, è altresì vietato collocare, appoggiare, legare o incatenare velocipedi ad elementi di arredo urbano, segnaletica, alberi, monumenti, recinzioni, cancelli, serrande e simili, anche private, nonché lasciarle su aiuole o aree verdi.
7. Nei casi di necessità e urgenza, di cui si dà atto nel verbale di rimozione, gli agenti accertatori procederanno senza ritardo alla rimozione del velocipede. Negli altri casi, sul velocipede sarà apposto un avviso e dopo 10 giorni dall’apposizione dell’avviso, senza che lo stesso sia stato spostato, gli agenti accertatori procederanno alla sua rimozione. La rimozione del velocipede potrà sempre essere effettuata anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono lo spostamento.
8. I velocipedi rimossi sono depositati e custoditi in apposita area e saranno restituiti ai soggetti che ne dimostrino la legittima proprietà. I velocipedi non reclamati verranno considerati come cose ritrovate ai sensi degli artt. 927 e seguenti del codice civile. In ogni caso la restituzione del velocipede all’avente titolo avverrà previo pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché della sanzione. Laddove il velocipede sia un rottame, verrà immediatamente conferito al centro autorizzato.



Comune di Garbagnate Milanese

Città Metropolitana di Milano

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

Art. 9 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada e dal Codice Civile per la tutela del verde urbano, i proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi, giardini o terreni in genere hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi, sterpaglie, piantagioni, fronde e rami prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico, con particolare riguardo alle condizioni igieniche del luogo e al fine di evitare ogni situazione di pericolo per la circolazione, sia dei veicoli che dei pedoni o per la salute dei cittadini.
2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.
3. I soggetti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere, giardini e aree verdi prospicienti o visibili da strade e aree pubbliche.

Art. 10 - Disposizioni contro la diffusione della pianta "Ambrosia"

1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari, conduttori Pubblici e/o Privati di terreni incolti o coltivati; ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse; agli amministratori di condominio, ai conduttori di cantieri edili, di vigilare, ciascuno per le proprie competenze, sull'eventuale presenza di ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia. Di effettuare almeno due sfalci prima della maturazione delle infiorescenze, nei seguenti periodi:
 - I° sfalcio ultima settimana di luglio,
 - II°sfalcio ultima settimana di agosto.
2. In alternativa agli sfalci e quando è opportuno è possibile utilizzare altri metodi di contenimento dell'ambrosia: trinciatura, diserbo, aratura, discatura, pacciamatura, estirpamento.
3. E' fatto inoltre obbligo a tutti i soggetti interessati di eseguire, nei mesi estivi, una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, di curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici (come prato inglese e trifoglio) che, agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisiifolia.

Art. 11 – Comportamenti contrari al decoro urbano.

1. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a. compiere atti contrari alla pubblica decenza;
 - b. porre in essere forme di bivacco molesto, attuato da quanti, in sfregio alle norme di civile convivenza, si appropriano, occupandoli, anche per brevi periodi, di siti destinati alla collettività;

- c. lordare, anche espletando bisogni fisiologici o espettorando a cielo aperto, gli arredi urbani e gli spazi pubblici, utilizzarli in modo improprio, dormire o accamparsi vicino a monumenti o sui gradini di accesso degli edifici prospicienti la pubblica via, sdraiarsi sul suolo pubblico ad eccezione dei parchi pubblici;
- d. somministrare o abbandonare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici o ad altri animali ed in particolare a piccioni (*columba livia domestica*) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi eventualmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Il divieto non si applica ai privati e alle associazioni che, anche tramite accordi con il Comune, si adoperano per la cura, il sostentamento e il contenimento delle colonie feline e dei gatti liberi che vivono nel territorio comunale;
- e. far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
- f. usare bombolette spray di vernice, o vernice di qualsiasi genere, per sporcare le persone, imbrattare o disegnare graffiti sui muri, sul suolo, sulle attrezzature, sui segnali stradali e su ogni bene pubblico.

Art. 12 – Decoro nell'esercizio di attività economiche.

1. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati.
2. Su tutto il territorio comunale le vetrine e i locali interni dei negozi, dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali in genere, che si trovino anche temporaneamente in stato di inattività o dismessi, devono essere tenuti puliti e in ordine. È necessario ricorrere ad adeguata tamponatura della vetrina, quando siano in corso lavori di manutenzione di lunga durata o il negozio si trovi in un periodo di prolungata inattività.



CAPO IV – MISURE PARTICOLARI A TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO DI SPECIFICHE AREE URBANE

Art. 13 – Aree urbane assoggettate a regime di particolare tutela della sicurezza e del decoro.

1. Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi tra i quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione.
2. È vietato l'uso di qualunque mezzo, indumento o manufatto, tale da rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.
L'inosservanza del divieto è sanzionata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nonché dalle vigenti normative regionali già in vigore per l'accesso agli edifici regionali.
3. Nei limiti di competenza comunale, allorché non già disposto dalle autorità di settore aventi competenza a tutela di specifiche aree o comunque non già previsto da disposizioni vigenti, è fatto divieto di stazionamento e di occupazione negli spazi interni delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, nonché negli spazi delle aree urbane di cui al comma seguente. Se la violazione del divieto di stazionamento o di occupazione, comunque previsto, è posta in essere con condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione dell'area si applica la sanzione amministrativa pecuniaria e l'ordine di allontanamento dal luogo di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo si applicano anche nelle aree urbane indicate nell'allegato A.
5. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono condotte impeditive dell'accessibilità e della fruizione delle aree di cui al presente articolo:
 - a. la realizzazione di forme di bivacco molesto attuato da quanti, in sfregio alle norme di civile convivenza si appropriano, occupandoli, di siti destinati alla collettività;
 - b. il consumo di cibi e bevande e il contestuale abbandono di rifiuti in modo tale da pregiudicare il successivo libero utilizzo dei luoghi;
 - c. lordare, anche espletando bisogni fisiologici a cielo aperto, gli arredi urbani, nonché utilizzarli in modo improprio, dormire e/o accamparsi vicino a monumenti o sui gradini di accesso degli edifici prospicienti la pubblica via;
 - d. recare molestia o disturbo alle persone e agli animali, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - e. porre in essere forme di accattonaggio molesto o invasivo.

Art. 14 - Divieto di prostituzione in strada

1. In tutto il territorio comunale, sulle pubbliche strade, sulle aree pubbliche, parchi e giardini e, più in generale, su tutte le aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali nonché sulle relative adiacenze, facilmente accessibili dalla pubblica via:
 - a) è fatto divieto assumere atteggiamenti e/o tenere modalità comportamentali nonché abbigliamento che siano finalizzati all'esercizio della prostituzione e che, a tale scopo, offendono la pubblica decenza ovvero turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici o ne rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso; si configurano come elementi atti a concretizzare attività finalizzate all'esercizio della prostituzione ai sensi della presente lettera l'abbigliamento discinto, l'assumere pose indecorose, l'esibizione di nudità, il permanere della medesima persona, con atteggiamento ambiguo, presso il medesimo sito e nelle medesime fasce orarie senza giustificato motivo;
 - b) è fatto divieto di contattare, di contrattare e di concordare prestazioni sessuali con le persone di cui alla lettera a) del presente comma;
 - c) è fatto divieto ai conducenti di veicoli di effettuare fermate, anche di breve durata, ovvero soste, di accostarsi, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, al fine di contattare, di contrattare e di concordare prestazioni sessuali con le persone di cui alla lettera a) del presente comma;
2. Integra la violazione di cui alle lettere b) e c) del precedente comma il comportamento di colui che consente la salita a bordo del veicolo o lascia scendere dal veicolo le persone di cui alla lettera a) del precedente comma.
3. E' fatto divieto di porre in essere atti sessuali con le persone di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo.
4. Il divieto di contattare le persone di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai volontari delle associazioni e delle istituzioni che perseguono fini di solidarietà e di riscatto sociale a favore di chi esercita la prostituzione.

Art. 15 – Videosorveglianza privata.

1. I titolari di impianti di videosorveglianza attivi nel territorio comunale devono comunicare all'Ufficio preposto del Comune di Garbagnate Milanese, entro 60 giorni dalla loro installazione, i seguenti dati: ubicazione dell'impianto, dati identificativi e di reperibilità del titolare dell'impianto, dati identificativi e di reperibilità del responsabile del trattamento. Per gli impianti già attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i predetti dati dovranno essere comunicati entro 120 giorni. Eventuali variazioni nei dati già forniti dovranno essere comunicate entro 60 giorni dalla modificazione.
2. I dati forniti saranno trattati nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione gli impianti attivi all'interno di aree private. Per impianti attivi all'interno di aree private si intendono quelli che registrano esclusivamente immagini all'interno di abitazioni private o loro pertinenze esclusive.



Comune di Garbagnate Milanese

Città Metropolitana di Milano

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

CAPO V – DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA CONVIVENZA CIVILE

Art. 16 – Norme d’igiene.

1. È fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l’igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.
2. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.
3. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, nella normativa generale e settoriale, è fatto obbligo a chiunque eserciti qualsiasi attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, nonché all'effettuazione delle operazioni necessarie a svolgere una corretta e puntuale raccolta differenziata dei rifiuti.
4. Il proprietario o detentore di uno o più animali dovrà mantenere le condizioni d’igiene evitando l’insudiciamento e il diffondersi di cattivi odori.

Art. 17 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

Nei limiti della propria competenza e in base alla disciplina applicabile, il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 659 c.p. e quelle contenute nelle leggi regionali, chiunque eserciti un’arte, un mestiere o un’industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini. Nello specifico, è particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 23:00 e le ore 7:00. I servizi tecnici dell’ARPA, potranno essere attivati su reclamo o d’ufficio, per accertare la natura dei rumori e promuovere i provvedimenti più idonei affinché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

1. È fatto divieto a chiunque di recare disturbo con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso l’esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall’abitazione, non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 23.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.
4. Nei fabbricati di civile abitazione l’esecuzione di lavori di piccola manutenzione dei locali, nonché di piccole riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita tra le ore 8.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali, tra le ore 10.00 le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi. Gli esecutori dei lavori sono comunque tenuti ad adottare cautele e accorgimenti per contenere il disturbo.
5. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l’uso di strumenti musicali tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 21.00 e le ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
6. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l’esercizio attività di pubblico spettacolo o di pubblico intrattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di

somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24.00 e le ore 08.00. Ai suddetti è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le ore 23.00 e le ore 7.00 nei giorni feriali e tra le ore 00.00 e le ore 7.00 nei giorni festivi.

7. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di adottare cautele per limitare frastuono o rumore. Le operazioni devono avvenire entro i limiti di spazio e di tempo strettamente necessari al bisogno. Gli orari delle operazioni devono essere compresi in quelli delle attività rumorose consentite nel centro abitato. E' fatto divieto di scarico e carico dalle ore 20:00 alle ore 8:00 da parte di privati cittadini, i quali dovranno in ogni caso ottenere la preventiva autorizzazione comunale se le operazioni comportano l'occupazione temporanea di suolo pubblico, previo pagamento della relativa tassa.
8. Il detentore di cani o altri animali in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è obbligato ad interrompere le condizioni di disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole, impedendo insistenti e prolungati latrati o guaiti.
9. È fatto divieto in qualsiasi luogo della città, sia pubblico che privato, di installare dispositivi antifurto tarati in modo tale da avere un funzionamento sonoro superiore a tre minuti continuativi e, in ogni caso, una durata, anche se intervallata da pause, superiore a 15 minuti complessivi.

Art. 18 - Pubblicità sonora

1. Nel territorio comunale, fatte salve le disposizioni del C.d.S., è consentita la pubblicità sonora con qualsiasi mezzo acustico mobile previo autorizzazione della Autorità Comunale e nei limiti e con le prescrizioni in essa contenute.
2. Tale pubblicità è comunque vietata in prossimità di scuole, case di riposo, case di cura, ospedali, edifici di culto e luoghi di sepoltura.



Comune di Garbagnate Milanese

Città Metropolitana di Milano

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

CAPO VI - DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Art. 19 – Condotte pericolose.

1. In luogo pubblico o da luogo privato è vietato il lancio di sassi, sostanze, liquidi o qualsiasi oggetto che possa mettere in pericolo, colpire, recare disturbo, bagnare o imbrattare persone, animali, cose, edifici o aree ad uso pubblico.
2. Fatta eccezione per gli eventi pubblici debitamente autorizzati e per le aree appositamente allestite, sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue.
3. È fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare pericolo per la collettività.
4. È fatto divieto d'attraversare luoghi abitati con falci, scuri o altri strumenti da taglio che non siano opportunamente smontati o protetti in modo da evitare pericolo o danni ai passanti.
5. È fatto obbligo di fissare adeguatamente con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private.
6. È vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.
7. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati.
8. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità di persone, animali e ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli, che possano causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono escluse dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfezione che devono comunque essere eseguite nel rispetto delle precauzioni tecnicamente possibili, al fine di prevenire avvelenamenti accidentali nei confronti delle persone e degli animali.

Art. 20 – Piante lungo le strade.

1. Ferme restando le disposizioni del vigente Codice della Strada, i proprietari delle piante hanno l'obbligo di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e che interferiscono con i veicoli o i pedoni in transito, ovvero che possano interferire in caso di eventi meteorologici. Allo stesso modo, i medesimi soggetti hanno l'obbligo di mettere in sicurezza le piante che minacciano la sicurezza della circolazione stradale e di impedire che la vegetazione occulti, anche parzialmente, le barriere stradali, la segnaletica o altri elementi ed ostacoli presenti e segnalati sulla sede stradale.

Art. 21 – Pulizia dei fossati.

1. Fatti salvi gli obblighi in capo ai soggetti istituzionali competenti, l'utilizzatore del fondo o del terreno e il proprietario hanno l'obbligo di mantenere i fossi e i canali di scolo

costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l'alveo, in modo che, anche in caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà confinanti, pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, per evitare il ristagno delle acque, tali da causare l'emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti.

2. L'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario dovrà provvedere senza ritardo a idonei interventi di pulizia e di bonifica, e comunque entro un termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. E' fatto divieto di scaricare sul suolo pubblico le acque meteoriche raccolte.

Art. 22 – Sicurezza degli edifici.

1. È fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. È altresì vietato adibire a dimora locali a diversa destinazione ovvero dimorare in un numero di soggetti tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene dei locali o delle persone.
2. Fatte salve le disposizioni penali previste in materia di occupazioni abusive, chiunque abbia la disponibilità a qualsiasi titolo di edifici in disuso dovrà mantenerli in sicurezza ed in stato decoroso, attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, anche chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.



CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ

Art. 23 – Divieto di installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali.

1. Nel territorio del Comune trovano applicazione le limitazioni per la nuova installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 5, comma 1, della L. R. 21 ottobre 2013 n. 8 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24 – Obbligo di vendita delle merci esposte.

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.

Art. 25 – Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o per strada. Limiti all'esposizione di animali.

1. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno o pericolo.
3. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa alla pubblica decenza.
4. È vietato esporre merce o oggetti che possano sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti. I prodotti alimentari esposti in cassette o altri contenitori devono sempre essere sollevati dal suolo.
5. È vietata l'esposizione di animali vivi in tutti gli esercizi commerciali non specificamente autorizzati al commercio di animali, con esclusione di acquari, purché muniti di ossigenatore. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce. È altresì vietata l'esposizione di animali all'esterno dei punti vendita.

Art. 26 – Chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico.

1. Su tutta l'area del territorio del Comune di Garbagnate Milanese è fatto divieto di mantenere permanentemente aperte le porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico:
 - a. nel periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, ovvero dal 15 ottobre al 15 aprile ai sensi del DPR 74/2013. Questo periodo può eventualmente essere esteso con ordinanza apposita del Comune in presenza di situazioni climatiche che rendono necessaria l'accensione degli impianti;
 - b. nel periodo estivo qualora nei locali sia attivo un impianto di climatizzazione.
2. Dal divieto di cui al precedente comma sono esclusi gli esercizi commerciali dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti o quando le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno (ad esempio negozi all'interno di centri e/o insiemi commerciali) o verso ambienti climatizzati.

Art. 27 – Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti.

1. Gli allestimenti, le baracche, i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal Comune. Le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiate è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiate e di pubblico intrattenimento è vietato:
 - a. attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
 - b. tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione.
5. L'Amministrazione Comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni, può, con specifica Ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Art. 28 – Esercizio dell'arte di strada.

1. Ai fini del presente regolamento, per arte di strada s'intende qualsiasi forma d'arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione, retribuzione o corrispettivo e che accetti come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico, cosiddetto "a cappello".

Art. 29 – Raccolta stracci o altri oggetti.

1. Chiunque svolga l'attività di raccolta autorizzata di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura di svuotare periodicamente i raccoglitori, in modo che non si creino situazioni indecorose di accumulo di materiale fuori dagli stessi. Durante le operazioni di raccolta o sgombero non devono crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.
2. I cassonetti di raccolta non autorizzati verranno rimossi e custoditi a cura del Comune. Della rimozione ne verrà dato atto in apposito verbale notificato al responsabile della violazione.
3. I cassonetti rimossi verranno restituiti all'avente diritto previo pagamento della sanzione prevista dalle norme che regolano le occupazioni di suolo pubblico e delle spese di rimozione e custodia.

Art. 30 – Raccolta fondi.

1. Il presente articolo disciplina le raccolte di fondi a scopo benefico, senza cessione di beni o con la mera distribuzione di materiale divulgativo o propagandistico dei fini del soggetto promotore.
2. Ferma la disciplina per l'occupazione del suolo pubblico, la raccolta fondi di cui al comma precedente è vietata in tutte le aree pubbliche o aperte all'uso pubblico prossime all'accesso di presidi sanitari, luoghi di culto, luoghi di sepoltura e luoghi di istruzione.



Comune di Garbagnate Milanese

Città Metropolitana di Milano

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

3. Le raccolte fondi sono consentite unicamente previa autorizzazione dell'Amministrazione subordinata alla verifica di cui al comma 4.
4. La richiesta di raccolta fondi è subordinata alla presentazione da parte dell'ente richiedente di un documento informativo riguardante l'indicazione dei soggetti responsabili della raccolta e la destinazione dei proventi in misura non inferiore al 100% alla realizzazione della finalità dichiarata.
5. La raccolta dovrà essere seguita dalla effettiva rendicontazione e destinazione dei fondi raccolti.

Art. 31 – Commercio in forma itinerante.

1. Il commercio in forma itinerante sull'intero territorio comunale è soggetto al rispetto di tutte le norme previste nello specifico Regolamento, fatte salve le previsioni legislative in materia.
2. Il commercio su area pubblica in forma itinerante mediante soste o fermate è vietato:
 - a. per motivi di salvaguardia della circolazione stradale a meno di 10 metri o in corrispondenza delle rotatorie e delle intersezioni stradali, nonché ovunque costituisca causa di pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del vigente codice della strada;
 - b. per ragioni di salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e architettonico in prossimità di monumenti, chiese, cimiteri e musei.
3. Con specifica delibera della Giunta comunale possono essere accordate deroghe temporanee in occasione di particolari eventi.

Art. 32 – Volantinaggio e distribuzione di oggetti.

1. È vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta.
2. È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali; il materiale pubblicitario potrà essere immesso solo nell'eventuale apposito raccoglitore, se presente.
3. Nel caso in cui non sia possibile identificare l'autore materiale del fatto illecito, le sanzioni per le violazioni del presente articolo sono comunque poste a carico del beneficiario o utilizzatore del messaggio pubblicitario in qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81.

CAPO VIII – DISCIPLINA DELLE VIOLAZIONI

Art. 33 – Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di pericoli o di opere abusive. Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Nel caso in cui, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario, al fine di evitare danni o pregiudizi a persone o cose, provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive o comunque intervenire per la rimozione del pericolo, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento intimando tale obbligo al trasgressore. Se il ripristino o la rimozione avvengono immediatamente, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento. Diversamente, copia del verbale con specifico rapporto viene inviato entro 5 giorni al Dirigente competente all'emanazione dell'ordinanza di ingiunzione il quale procederà ad ordinare la rimessa in pristino o la rimozione delle opere o del pericolo.
2. Se dal caso, l'organo accertatore ha facoltà di rimuoverci i vincoli imposti con catene o altri ancoraggi per l'immediato ripristino dello stato dei luoghi o rimozione di opere o fonti di pericolo.
3. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente o a seguito di ordinanza il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione di opera abusiva o la fonte di pericolo, il Comune provvede a propria cura e a spese dell'interessato.

Art. 34 – Sistema sanzionatorio.

1. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000. Si applicano le disposizioni di cui alla l. 689/1981.
2. L'autorità competente ad applicare le sanzioni, a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Segretario Comunale o altro Dirigente individuato. La Giunta comunale, all'interno dei limiti edittali di cui all'articolo 7 bis del d. lgs. 267/2000, può stabilire un importo del pagamento in misura ridotta diverso rispetto alla previsione di cui all'art. 16, comma 1, l. 689/81.
3. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite; salvo che la violazione configuri anche la lesione di un ulteriore interesse giuridico protetto dalle disposizioni del presente regolamento, nel qual caso si applica anche la sanzione di cui al primo comma.
4. Qualora alla violazione del presente regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni pubblici, il responsabile, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per la violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la responsabilità parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità diretta sostitutiva.



Comune di Garbagnate Milanese

Città Metropolitana di Milano

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

5. E' sempre possibile procedere al sequestro amministrativo di beni o attrezzature connesse con la violazione ai sensi degli artt. 13 e 20 della L. 689/81 e del D.P.R. 571/1982.

Art. 35 – Entrata in vigore e abrogazione di norme previgenti.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del 01.01.2021.
2. Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nel previgente Regolamento di Polizia Municipale e in altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme contenute negli appositi regolamenti già emanati o da emanarsi.

